

Numero registro generale 7657/2019

Numero sezionale 670/2026

Numero di raccolta generale 7360/2026

Data pubblicazione 26/03/2026



**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
SEZIONE TRIBUTARIA**

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati		Oggetto
Paolo Di Marzio	Presidente	CARTELLA DI PAGAMENTO IRPEF 2008 – RIVALUTAZIONE DI PARTECIPAZIONI.
Federico Lume	Consigliere	
Sabrina Serrelli	Consigliere	
Angelo Napolitano	Consigliere rel. est.	R.G. 7657/2019
Giuliano Tartaglione	Consigliere	CC – 23/1/2026

ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**

sul ricorso iscritto al n. 7657/2019 R.G. proposto da:  
Polillo Isabella (C.F.: PLLSSL58A44D086J), rappresentata e difesa, in  
virtù di procura speciale a margine del ricorso, dall'Avv. Alice Cogliati  
Dezza, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Roma, alla via  
Alessandro Farnese n. 7;

– *ricorrente* –

contro

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore,  
rappresentata e difesa *ex lege* dall'Avvocatura Generale dello Stato,  
presso i cui uffici è domiciliata in Roma alla via dei Portoghesi n. 12;

– *controricorrente* –

Avverso la sentenza della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE  
DELLA CALABRIA n. 2601/2018, depositata il 13/9/2018;

Firmato Da: PAOLO DI MARZIO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA.1 Serial#: 50a0106b4cc689e1



Numero registro generale 7657/2019

Numero sezionale 670/2026

Numero di raccolta generale 7360/2026

Data pubblicazione 26/03/2026

Udita la relazione della causa svolta dal consigliere dott. Angelo Napolitano nella camera di consiglio del 23 gennaio 2026;

### Fatti di causa

Nel 2008, in seguito alla riapertura dei termini per la rivalutazione delle partecipazioni disciplinata dalla legge n. 448 del 2001 ad opera del d.l. n. 282 del 2002, come modificato dal d.l. n. 97 del 2008, conv. in l. n. 129 del 2008, Isabella Polillo (d'ora in poi, anche "la contribuente") aveva provveduto a rivalutare la propria partecipazione nella società Sant'Elena s.r.l. per un valore determinato da apposita perizia di stima del 7 giugno 2008, con un'imposta sostitutiva di euro 358.213, suddivisa in tre rate di euro 119.404,33.

Dopo aver indicato la rivalutazione nell'Unico 2009 per il 2008 nel quadro RT ed aver provveduto a versare la prima rata dell'imposta sostitutiva dovuta, la contribuente presentò una successiva dichiarazione integrativa, sempre per il 2008, regolarmente acquisita dall'Agenzia delle Entrate, nella quale non riproponeva la rivalutazione e, di conseguenza, non effettuò il versamento della seconda e terza rata dell'imposta sostitutiva dovuta in base alla detta rivalutazione.

Successivamente, in occasione della riapertura dei termini per la rideterminazione del valore di acquisto delle partecipazioni ad opera della legge di stabilità 2013 ed in particolare dell'art. 1, comma 473, della legge n. 228 del 2012, la contribuente procedette ad una nuova rivalutazione della partecipazione detenuta nella Sant'Elena s.r.l., determinando il nuovo valore in euro 2.369.233, comprovato da una relazione di stima del 28 giugno 2013.

Tale valore era di gran lunga inferiore rispetto a quello determinato con la precedente relazione di stima effettuata nel 2008.

L'imposta sostitutiva complessivamente dovuta per la nuova rideterminazione ammontava ad euro 94.769,34.

rg. n. 7657/2019 a.c. 23/1/2026  
Cons. est. Angelo Napolitano

2

Firmato Da: PAOLO DI MARZIO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA.1 Serial#: 50a0106b4cc668e1



Numero registro generale 7657/2019

Numero sezionale 670/2026

Numero di raccolta generale 7360/2026

Data pubblicazione 26/03/2026

Poiché l'entità dell'imposta dovuta in base alla nuova rivalutazione risultava (euro 94.769,34) addirittura inferiore all'importo della prima rata versata in occasione della rivalutazione del 2008 (euro 119.404,33), con una eccedenza a credito della contribuente pari ad euro 24.634,99, la contribuente provvede a dichiarare il nuovo valore nel modello Unico 2014 per il 2013 senza versare alcuna imposta sostitutiva in relazione alla nuova rivalutazione.

La contribuente invoca l'art. 7, comma 2, del d.l. n. 70 del 2011, conv. in l. n. 106 del 2011, che avrebbe riconosciuto la facoltà di detrarre dall'imposta dovuta per la nuova rivalutazione l'importo relativo all'imposta già versata con riferimento alla precedente rideterminazione (comma 2, lett. ee).

Orbene, l'Agenzia delle Entrate, ufficio di Cosenza, all'esito del controllo ex art. 36 bis del d.P.R. n. 600 del 1973 della dichiarazione Unico 2009 per il 2008 presentata dalla contribuente, con cartella notificata il 17 luglio 2013 pretese l'importo di euro 369.645,13 dovuto in relazione alla rateizzazione dell'imposta sostitutiva determinata ai sensi dell'art. 5 della legge n. 448 del 2001 ai fini della rivalutazione del valore di acquisto della partecipazione detenuta dalla contribuente nella società Sant'Elena s.r.l., corrispondente all'ammontare della seconda e terza rata della rivalutazione del 2008, non pagate dalla Polillo.

Contro la cartella, la contribuente propose ricorso alla C.T.P. di Cosenza che, nel contraddittorio con l'ufficio, lo accolse.

Su appello dell'ufficio, la C.T.R. della Calabria riformò integralmente la sentenza di primo grado, confermando il debito portato in cartella.

Avverso la sentenza di appello, la contribuente propone ricorso per cassazione, affidato ad un solo motivo.

Si difende con controricorso l'Agenzia delle Entrate.

rg. n. 7657/2019 a.c. 23/1/2026  
Cons. est. Angelo Napolitano

3

Firmato Da: PAOLO DI MARZIO Entesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA.1 Serial#: 50a0106b4cc668e1



Numero registro generale 7657/2019

Numero sezionale 670/2026

Numero di raccolta generale 7360/2026

Data pubblicazione 26/03/2026

Ricevuta una proposta di decisione accelerata, la contribuente ha chiesto che il ricorso sia definito nelle forme ordinarie, ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c.

La contribuente ha depositato una memoria difensiva ai sensi dell'art. 380 bis.1. c.p.c.

### Ragioni della decisione

Innanzitutto, si deve rigettare l'eccezione di tardività del controricorso, contenuta nella memoria difensiva della contribuente.

Ai sensi dell'art. 6, comma 11, del d.l. n. 119 del 2018, conv. in l. n. 136 del 2018, in relazione alle controversie "definibili", sono sospesi per nove mesi anche i termini per la proposizione del controricorso in Cassazione che scadono tra la data di entrata in vigore del decreto (24 ottobre 2018) e il 31 luglio 2019.

Orbene, la presente controversia, pur concernendo una cartella di pagamento, rientra tra quelle definibili (Cass., Sez. 5-, Ordinanza n. 17584 del 30/06/2025, Rv. 675163 - 01).

Non si rientra, inoltre, in uno dei casi di esclusione della definizione agevolata di cui al comma 5 dell'art. 6 del richiamato d.l. n. 119 del 2018.

1. Con il primo e unico motivo di ricorso, rubricato "*Violazione degli artt. 5 della legge n. 448 del 2001; 2, comma 2, del d.l. n. 282 del 2002, conv. in l. n. 27 del 2003, come modificato dall'art. 1, comma 473 della legge n. 228 del 2012 (vigente dal 1° gennaio 2013) e 7, comma 2, del d.l. n. 70 del 2011, conv. in l. n. 106 del 2011, in relazione all'art. 360, n. 3 c.p.c.*", la contribuente censura la sentenza impugnata per aver ritenuto illegittimamente inammissibile la seconda rideterminazione del valore di acquisto in euro 2.369.233,62 operata dalla Polillo nel 2013 con riferimento alla partecipazione detenuta nella Sant'Elena s.r.l.

rg. n. 7657/2019 a.c. 23/1/2026  
Cons. est. Angelo Napolitano

4

Firmato Da: PAOLO DI MARZIO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA.1 Serial#: 50a0106b4cc668e1



Numero registro generale 7657/2019

Numero sezionale 670/2026

Numero di raccolta generale 7360/2026

Data pubblicazione 26/03/2026

Secondo la contribuente, per le rivalutazioni ulteriori compiute dopo l'entrata in vigore del d.l. n. 70 del 2011, conv. in l. n. 106 del 2011, nel caso in cui la nuova rivalutazione determinasse una imposta sostitutiva inferiore rispetto a quella precedentemente dovuta, vi sarebbe il diritto di non versare le rate successive alla prima eventualmente ancora dovute in base alla precedente rivalutazione, ed anzi quanto versato per la prima rata dovrebbe essere imputato a quanto dovuto in base alla rivalutazione successiva.

La contribuente, dunque, secondo questa impostazione, allorquando aderisce ad una nuova rivalutazione, da un canto non è tenuta al versamento delle rate ancora dovute in base alla precedente rideterminazione e, dall'altro, detrae dall'importo dovuto a titolo d'imposta sulla base della seconda rivalutazione quanto già versato al medesimo titolo.

1.1. Il motivo è infondato.

Questa Corte ha già avuto modo di affermare che in tema di imposta sostitutiva ex art. 5 della l. n. 448 del 2001, la scelta del contribuente di optare, con il versamento anche solo della prima rata dell'imposta sostitutiva, per la rideterminazione del valore delle partecipazioni, costituisce atto unilaterale dichiarativo di volontà, che, giunto a conoscenza dell'Amministrazione finanziaria attraverso il pagamento, comporta l'effetto della rideterminazione del valore della partecipazione, sicché, in base ai principi generali di cui agli artt. 1324 c.c. e 1334 e ss. c.c., non può poi essere revocato per scelta unilaterale del contribuente (Cass., Sez. 5-, Sentenza n. 21049 del 24/08/2018, Rv. 650328 - 01; Cass., Sez. 5, Sentenza n. 3410 del 20/02/2015, Rv. 634647 - 01).

Ne consegue che, nel caso di specie, non avendo la contribuente versato nei termini previsti l'importo della seconda e della terza rata relative alla rivalutazione del 2008 (termini già scaduti al tempo della

rg. n. 7657/2019 a.c. 23/1/2026  
Cons. est. Angelo Napolitano

5

Firmato Da: PAOLO DI MARZIO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA.1 Serial#: 50a0106b4cc668e1



Numero registro generale 7657/2019

Numero sezionale 670/2026

Numero di raccolta generale 7360/2026

Data pubblicazione 26/03/2026

successiva rivalutazione, compiuta nel 2013), l'amministrazione ha agito correttamente pretendendo, con cartella di pagamento, gli importi delle rate successive alla prima (Cass., Sez. 5-, Ordinanza n. 1323 del 18/01/2019, Rv. 652315 - 01).

Né la scelta, successivamente compiuta dalla contribuente, di procedere ad una nuova rivalutazione delle partecipazioni sociali da lei detenute, può comportare l'effetto di non pagare le rate di una precedente rivalutazione successive alla prima, nel caso in cui il valore determinato con perizia in occasione della rivalutazione successiva risulti inferiore rispetto a quello della precedente rivalutazione.

In particolare, deve rilevarsi che il diritto di scomputare dall'imposta sostitutiva dovuta l'imposta sostitutiva già versata in occasione di precedenti procedure di rideterminazione effettuate con riferimento ai medesimi beni, di cui discorre la circolare n. 47/E del 24 novembre 2011, va inteso nel senso che oggetto dello scomputo è la somma complessivamente dovuta e pagata in base alla precedente rivalutazione e che resta fermo l'obbligo di pagare le rate scadute, successive alla prima, della precedente rivalutazione.

Quanto, poi, alla parte della circolare citata in cui l'amministrazione ha affermato che "il contribuente non è tenuto al versamento delle rate ancora pendenti della precedente procedura di rideterminazione (31 ottobre 2011 e 31 ottobre 2012) e detrae l'imposta già versata dall'imposta dovuta per effetto della nuova rideterminazione", deve chiarirsi che essa si riferisce alle rate di imposte dovute per precedenti rivalutazioni "ancora pendenti", non certo alle rate di imposta, relative a precedenti rivalutazioni, già scadute e non pagate al tempo in cui si sceglie di operare una successiva rivalutazione.

2. Il ricorso è rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

rg. n. 7657/2019 a.c. 23/1/2026  
Cons. est. Angelo Napolitano

6

Firmato Da: PAOLO DI MARZIO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA.1 Serial#: 50a0106b4cc668e1



Numero registro generale 7657/2019

Numero sezionale 670/2026

Numero di raccolta generale 7360/2026

Data pubblicazione 26/03/2026

La contribuente è condannata a versare, rispettivamente all'Agenzia delle Entrate e alla cassa delle ammende, le somme di cui all'art. 96, commi 3 e 4 c.p.c., determinate in dispositivo.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.

### **P.Q.M.**

Rigetta il ricorso.

Condanna Isabella Polillo al pagamento, in favore dell'Agenzia delle Entrate, delle spese del giudizio, che si liquidano in euro cinquemilaseicento per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.

Condanna Isabella Polillo al pagamento, in favore dell'Agenzia delle Entrate, della somma di euro duemilaottocento.

Condanna Isabella Polillo al pagamento, in favore della cassa delle ammende, della somma di euro millequattrocento.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Roma, nella camera di consiglio del 23 gennaio 2026.

Il Presidente  
(Paolo Di Marzio)

rg. n. 7657/2019 a.c. 23/1/2026  
Cons. est. Angelo Napolitano

7

Firmato Da: PAOLO DI MARZIO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA.1 Serial#: 50a0106b4cc668e1

